

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 224 - 5918 / 2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI GIAVENO - VARIANTE
PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016, Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17 ottobre 2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21 dicembre 2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 e n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;
- n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Giaveno:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di un nuovo P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 28-2935 del 28 novembre 2011;
- ha approvato una Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 08/04/2019, il Progetto preliminare della Variante

parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso a mezzo PEC alla Città Metropolitana in data 29/04/2019, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP 017/2019*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 10.641 abitanti al 1971, 11.530 al 1981, 12.864 al 1991, 14.532 al 2001, 16.281 al 2011 e 16.417 al 2017 dati che registrano un trend demografico in costante crescita;
- superficie territoriale: 7.174 ettari di cui 6.673 ettari di montagna (pari al 93% della superficie comunale) e 501 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 878 ettari con pendenze inferiori al 5%, 1.679 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 4.617 ettari con pendenze superiori al 25%; E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 4.882 ettari (pari al 68% della superficie comunale);
- è compreso nella Zona 6 "*Valli Susa e Sangone*" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 16 di approfondimento sovra comunale "*Val Sangone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- gerarchie e polarità territoriali: è classificato Polo intermedio (art. 19 Nda PTC2);
- insediamenti residenziali: è compreso tra gli ambiti di diffusione urbana (art. 21-22 Nda PTC2);
- è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 Nda PTC2);
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo di livello 1 o 2 individuati dal PTC2;
- è individuato come centro storico di tipo C, di media rilevanza (art. 20 Nda PTC2);
- infrastrutture per la mobilità:
 - . è attraversato dalle seguenti SS.PP.: 187 di Giaveno, 188 del Colle Braida, 189 di Selvaggio, 190 di Coazze, 191 della Maddalena, 193 della Colletta, 227 della Provonda e 229 di Verna;
 - . è interessato dai progetti di viabilità 93.1, 93.2, 93.3 di cui alla tavola 4.3 del PTC2
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Sangone, Orbana e Olassio, dai Rii della Balma, di Fronte, Faunera, Meinarol, Romarolo, Tortorello, Sangonetto e Rio Pairent e Giaveno;
 - . il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 166,5 ettari;
 - . la banca dati sul dissesto evidenzia: 18 frane puntuali; 205,7 ettari di frane areali; 2,9 ettari di conoidi; 9,9 km di dissesti lineari e 37 ettari di dissesti areali;
 - . valanghe: lineari (20, 2 km), areali (78,6 ettari), zone pericolose (602,5 ettari);

- in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale:
 - è interessato da 10,8 ettari di aree sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - fasce perifluviali: 176,2 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica: 56,6 ettari;

dato atto che il Comune di Giaveno è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 08/04/2019 di adozione della Variante, finalizzate a *"a dare soluzioni a quelle esigenze di carattere puntuale e di tessuto che periodicamente emergono durante la gestione del Piano nel processo di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo per il tessuto dei Centri storici e delle borgate e in merito al riordino, riqualificazione e migliore utilizzo di quello consolidato e di completamento. [...]"*;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone articolate e diffuse modifiche normative e cartografiche al Piano vigente, suddivise nelle seguenti categorie:

a. Centri storici e borgate di fondovalle e montane, in particolare:

- Centro Storico di Giaveno, Via Francesco Marchini: Comparto edilizio comprendente l'immobile di interesse storico – documentario denominato "Torre del Marion" **[classificato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77]**; ridefinizione degli interventi attuabili per una migliore attuazione del recupero del comparto stesso e valorizzazione dell'immobile; **[il provvedimento di approvazione della Variante dovrà dimostrare in modo approfondito che tali previsioni non modificano gli ambiti individuati ai sensi del citato art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti]**;

b. tessuto urbano consolidato e di completamento:

- riclassificazione di fabbricati o lotti di pertinenza da aree o complessi agricoli ad aree residenziali a capacità insediativa esaurita;
- riclassificazione di fabbricati da aree ed immobili a capacità insediativa esaurita ad immobili da sottoporre a ristrutturazione edilizia;
- incrementi di capacità insediativa di limitata entità in aree di completamento;
- completamento di lotti in aree urbanizzate residenziali;
- riclassificazione a residenza di immobili inseriti nel tessuto produttivo consolidato;
- suddivisione in comparti o riclassificazione ad aree di completamento di aree residenziali la cui attuazione è sottoposta ad unico strumento esecutivo, anche con ampliamento di

perimetro, senza aumento della capacità insediativa;

- c. **servizi pubblici:** riclassificazione o nuova individuazione di aree per servizi pubblici;
- d. **aree produttive, terziarie e commerciali:** modifiche attuative e dei tipi di intervento su immobili esistenti, riclassificazione di aree da uso produttivo ad aree agricole, ampliamenti di limitata entità per la realizzazione di manufatti di pertinenza di edifici produttivi;
- e. **aree agricole:** riclassificazione da aree residenziali o produttive di completamento o di espansione ad aree residenziali consolidate o ad uso agricolo; riclassificazione di aree agricole;
- f. **correzioni di errori materiali,** conseguenti alla trasposizione della cartografia di Piano in formato digitalizzato;
- g. **Norme di Attuazione:** modifiche e integrazioni conseguenti ai contenuti della Variante adottata; Gli elaborati adottati e trasmessi comprendono:
 - la verifica della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
 - gli elaborati in linea geologico-tecnica;
 - la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
 - la dichiarazione relativa al pieno rispetto dei contenuti della Variante adottata con la presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
 - il Documento Tecnico di Verifica VAS (ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016);

dato atto che la Variante adottata è sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 e che l'Amministrazione Comunale ha inviato il Documento Tecnico di Verifica VAS al competente Servizio tutela e valutazioni ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali;

verificato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 22/2019 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale... e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

evidenziato che, nelle more dell'adeguamento del P.R.G.C. al PPR, **la Variante adottata non contiene la richiesta verifica di coerenza delle modificazioni previste con la disciplina sovraordinata del Piano Paesaggistico Regionale**, ai sensi delle Norme di Attuazione del PPR vigente (efficace dal 20/10/2017) e del D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R Regolamento regionale recante: "*Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'art. 8 bis comma 7 della L.R. 56/77 e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.*" [BURP n. 13 S4 del 28/03/2019];

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **12 giugno 2019**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali*

approvati....."

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., il Progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Giaveno, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 08 aprile 2019, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
2. **che**, rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale **sono formulati i seguenti rilievi**:
 - a) **in relazione alle previsioni nel centro Storico di Giaveno, che introducono nuovi tipi di intervento sul comparto edilizio comprendente l'immobile di interesse storico – documentario denominato "Torre del Marion", classificato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e considerato fra i "Centri e nuclei storici" dalle Norme di Attuazione del**

vigente PPR: il provvedimento di approvazione della Variante dovrà dimostrare in modo approfondito che tali previsioni non modificano gli ambiti individuati ai sensi del citato art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

b) il provvedimento di approvazione della Variante dovrà contenere la verifica di coerenza delle modificazioni previste con la disciplina sovraordinata del vigente PPR e del relativo Regolamento di attuazione;

3. **di trasmettere** al Comune di Giaveno il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 12/06/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Risorse umane, Comunicazione istituzionale,
Patrimonio, Affari e Servizi generali, Sistema informativo e
Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione territoriale e Difesa del
suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)